

## Stage senza regole certe

di Michele Tiraboschi

Vi è un largo consenso sulla necessità di pervenire a una nuova regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento, i cosiddetti stage. Già nell'accordo del 27 ottobre 2010 sul rilancio dell'apprendistato, Governo, Regioni e parti sociali avevano convenuto di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani contrastando, al tempo stesso, gli abusi e il loro utilizzo distorto. L'impegno è stato ribadito nella recente intesa dell'11 luglio, con cui Governo e parti sociali hanno ratificato il Testo Unico dell'apprendistato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50/2005, ha chiarito la competenza esclusiva delle Regioni in materia. Solo poche Regioni hanno tuttavia provveduto a una disciplina organica della materia. In molte parti del Paese resta pertanto operativa la disciplina contenuta nella legge Treu del 1997, espressione di un quadro giuridico-istituzionale e di un modello di organizzazione del mercato del lavoro largamente superato a seguito della legge 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione.

L'attuale regolamentazione, oltre a risultare lacunosa e frammentaria, non risulta idonea a prevenire l'utilizzo distorto dei tirocini che, non di rado, entrano in concorrenza con forme contrattuali strutturate, in primis il contratto di apprendistato. Di qui la necessità di definire alcune linee guida a livello nazionale che consentano di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro funzione principale di occasione di formazione e orientamento a stretto contatto con il mondo del lavoro. Una prima area di intervento dovrebbe riguardare i soggetti promotori: l'elenco contenuto nel decreto attuativo della legge Treu risulta largamente superato. Inalterata è, tuttavia, la finalità di individuare soggetti particolarmente qualificati che possano garantire la corretta attuazione del piano formativo. Centrale, in questa prospettiva, rimane il ruolo dei tutor (quello aziendale e soprattutto quello designato dal soggetto promotore), chiamati a verificare il corretto adempimento del piano formativo e a certificare le eventuali competenze acquisite nel libretto formativo.

Tre le aree di maggiore criticità su cui Governo, Regioni e parti sociali dovranno invece esercitarsi alla ricerca di soluzioni innovative rispetto al passato: durata, rimborsi spese, divieti.

Il tentativo di rilancio dell'apprendistato e la piena operatività una ampia gamma di tipologie contrattuali non contemplate ai tempi della legge Treu dovrebbero indurre, in primo luogo, a una drastica riduzione della durata massima che è oggi di ben 12 mesi per i laureati. Il focus sulla occupazione giovanile dovrebbe peraltro indurre a consentire l'attivazione degli stage, salvo casi particolari ben delimitati, a un periodo temporale di poco successivo al conseguimento di un titolo di studio (diploma o laurea).

L'osservazione dell'attuale andamento del mercato del lavoro, con stage "retribuiti" con somme largamente concorrenti a quelle degli ordinari rapporti di lavoro, dovrebbe poi suggerire di vietare ogni forma di compenso, fatti salvi rimborsi spese adeguatamente documentati. Il "compenso" del tirocinante è la formazione, che deve essere vera e di qualità, là dove esperienze di lavoro possono e devono essere remunerare in base agli standard contrattuali. Decisamente più appropriati, per quelle imprese che intendano avvalersi di giovani alle prime esperienze, sono semmai i "buoni lavoro" della legge Biagi che risultano ora pienamente operativo in tutti i settori produttivi per lavori occasionali con giovani al di sotto dei 25 anni regolarmente iscritti a una scuola o a una università.

Quanto infine ai divieti si tratterà di pervenire a un delicato equilibrio che, nel prevenire gli abusi, non si traduca tuttavia in una penalizzazione per le imprese che fanno un corretto utilizzo degli stage e tanto meno per i giovani che potrebbero vedersi privare di importanti esperienze di formazione e orientamento. Quel che davvero conta, in questi casi, è che i tirocinanti non vengano utilizzati per funzioni e attività che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso così come precisati e concordati nel progetto formativo e di orientamento validato dal soggetto promotore.

**Michele Tiraboschi**  
tiraboschi@unimore.it

\* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 20 luglio 2011, con il titolo *Stage senza regole certe*.